

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di Roma (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), nato in [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avvocati prof. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]; fax n. [OMISSIS]) e [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]), entrambi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del primo in [OMISSIS] (Studio avv. prof. [OMISSIS]), in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo

per la declaratoria di inesistenza e/o nullità, e/o, comunque, di inefficacia della deliberazione (decisione) n. 151/2018 in data 11.12.2018/8.2.2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Roma, con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione, nonché di ogni altro atto ad essa deliberazione conseguente, ivi incluse le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 22.7.2022 e 16.11.2023, con le quali il predetto COA, rispettivamente, ha preso atto del provvedimento di radiazione nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e ha ritenuto di «*dare esecuzione al provvedimento di radiazione, disposto dal CDD Roma e notificato allo stesso il 18 febbraio 2019 a far data dallo stesso 18 febbraio 2019*» con la costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (C.F.: 80230130587; P.IVA: 11275481007), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* avv. [OMISSIS] (autorizzato a stare in giudizio con delibera consiliare del 4.1.2024 in atti), con sede in Roma, Piazza Cavour presso il Palazzo di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]; PEC: [OMISSIS]; fax n. [OMISSIS]) del Foro di Roma, con studio in Roma, via Federico Confalonieri 5, con elezione di domicilio digitale sulla PEC come da registri di giustizia (dichiarandosi di voler ricevere le comunicazioni al predetto indirizzo PEC), in forza della citata delibera e di procura *ad litem* in calce all'atto di costituzione.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

sono presenti i suoi difensori avv.ti [OMISSIS] e [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, è presente l'Avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Alessandro Patelli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso l'Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e in via subordinata e per completezza difensiva invocando anche l'art. 59, 1° comma lett. n), della l. 31.12.2012 n. 247, che dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, per quanto non specificatamente disciplinato del medesimo comma, e sollevando la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 393 c.p.c., nella parte in cui non prevede tra gli atti travolti dall'estinzione del processo anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.

l'Avv. [OMISSIS] si associa al codifensore Avv. [OMISSIS].

FATTO

1) Con decisione n. 151/2018 in data 11.12.2018, depositata in data 8.2.2019 e notificata all'incolpato a mezzo PEC del 18.2.2019, il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Roma (di seguito, più brevemente, CDD di Roma) riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti allo stesso ascritti (condotte appropriate, come da condanna in sede penale per il reato di truffa ad anni 1 di reclusione e ad € 450 di multa, con pena non sospesa in considerazione della recidiva, ed altro) e irrogava allo stesso la sanzione disciplinare della radiazione.

Nelle more del procedimento disciplinare, in data 25.7.2018 il CDD di Roma deliberava la sospensione cautelare dell'avv. [RICORRENTE], con delibera depositata in pari data e notificata il 27.7.2018, poi revocata dal Consiglio Nazionale Forense (di seguito, più brevemente, CNF) con la sentenza n. 181 del 22.11.2018, depositata il 14.12.2018.

2) Avverso la suddetta decisione n. 151/2018 del CDD di Roma l'avv. [RICORRENTE] in data 20.3.2019 proponeva ricorso dinanzi al CNF ai sensi dell'art. 61 della l. 31.12.2012 n. 247, chiedendo in via principale l'annullamento della impugnata decisione del CDD; in subordine, il non luogo a provvedere con qualsivoglia sanzione disciplinare; in via ancor più gradata, l'irrogazione della sanzione della sospensione di anni uno ex art. 22 della l. n. 247/2012, con riduzione e scomputo del periodo di otto mesi di presofferto in sede cautelare.

3) Con sentenza n. 65/2021 del 21.1.2021, depositata il 31.3.2021 a definizione del procedimento n. 168/2019 R.G., e notificata il 12.4.2021, il CNF, in parziale accoglimento del suddetto ricorso dell'avv. [RICORRENTE], applicava nei confronti di quest'ultimo la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni tre, in luogo della radiazione irrogata dal CDD di Roma con la decisione impugnata.

4) Avverso la sopra indicata sentenza n. 65/2021 del CNF proponeva ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, lamentando una asserita illogicità della sentenza e l'applicazione con essa di una sanzione incongrua ed inadeguata (in quanto ritenuta troppo mite), sia autonomamente l'avv. [RICORRENTE] con ricorso contenente richiesta incidentale di sospensione; nel procedimento si costituiva il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito, più brevemente COA di Roma).

5) Con sentenza n. [OMISSIS]/2021 del [OMISSIS].2021, depositata il [OMISSIS].2021, la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, a definizione del processo n. [OMISSIS]/2021 R.G., per un verso dichiarava inammissibile il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] e, per altro verso, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, cassava la sentenza impugnata (CNF n. 65/2021) per vizio di motivazione (nei limiti consentiti dal vigente art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c.) in punto mitigazione della sanzione, siccome «*viziata da irriducibile contraddittorietà interna*» e «*meramente apparente*», con rinvio al CNF in diversa composizione.

6) Nessuna delle parti riassumeva il giudizio dinanzi al CNF (il termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 392 c.p.c. scadeva il 31.3.2022).

7) In questa situazione, nell'adunanza del 21.7.2022 il COA di Roma deliberava nei seguenti termini: *"il Consigliere [OMISSIS] comunica che entro il termine del 31 Marzo, non è stata proposta la riassunzione del giudizio dinanzi al CNF da parte dell'avv. [RICORRENTE], a seguito della sentenza di Cassazione n. [OMISSIS]/2021 (che si distribuisce) che ha cassato con rinvio la precedente pronuncia del CNF (sentenza n. 65/2021).*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere [OMISSIS] riferisce che gli Uffici Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando esecuzione al provvedimento di radiazione inflitto con decisione del CDD di Roma all'avv. [RICORRENTE] con decorrenza dal 1° Aprile 2022.

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva".

8) Con istanza datata 23.7.2022 e presentata al COA di Roma a mezzo PEC il successivo 25.7.2022, l'odierno ricorrente chiedeva l'annullamento in autotutela (o, in via subordinata, la revoca in autotutela) del suddetto provvedimento assunto dal COA di Roma il 21.7.2022, evidenziando, da un lato, come la decisione del CDD di Roma recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dovesse senz'altro ritenersi travolta dall'effetto caducatorio di cui agli artt. 393 e 310 c.p.c., in conseguenza della mancata riassunzione del giudizio di rinvio dinanzi al CNF da parte del Procuratore Generale e, dall'altro lato, la massima urgenza della questione, discutendosi di un provvedimento - quello del CDD di Roma - gravemente lesivo della dignità e dell'immagine professionale.

9) Con deliberazione del 28.7.2022, il COA di Roma, vista la suddetta istanza e in attesa della definizione del relativo procedimento, con delibera immediatamente esecutiva disponeva di *"oscurare dal sito istituzionale il dato relativo alla radiazione, mantenendo in chiaro la sola sanzione inflitta della sospensione a tre anni. Delibera immediatamente esecutiva".*

10) Con una successiva istanza del 4.10.2023 (intitolata *"Istanza di sollecita definizione"*), l'odierno ricorrente sollecitava il COA di Roma affinché assumesse le decisioni richieste con la precedente istanza del 23.7.2022.

11) Con deliberazione assunta nell'adunanza del 16.11.2023 e notificata il 21.11.2023, il COA di Roma, così provvedeva: *"- letta l'istanza, ascoltati l'interessato e il difensore Avv. [OMISSIS]*

- rilevato che il prospettato effetto estintivo ex art. 393 c.p.c. del procedimento per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione esplica i propri effetti esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di natura giurisdizionale, non travolgendo, quindi, la fase di natura amministrativa riguardante la decisione del Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Roma che, a questo punto, riassume efficacia (in tal senso, da ultima, Cassazione sez. Unite n. 19103, pubblicata in data 06.07.2023;

Per quanto sopra esposto, il Consiglio (omissis) a maggioranza, rigetta l'istanza dell'Avv. [RICORRENTE] e per l'effetto delibera di dare esecuzione al provvedimento di radiazione, disposto dal CDD Roma e notificato allo stesso il 18 febbraio 2019 a far data dallo stesso 18 febbraio 2019.

La presente delibera è immediatamente esecutiva".

12.1) Con ricorso al CNF datato 5.12.2023 e depositato, unitamente alla procura speciale e a n. 11 documenti, a mezzo PEC del 18.12.2023 presso il CNF, il COA di Roma e il CDD di Roma, l'odierno ricorrente, come in atto difeso e rappresentato, impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, di cui chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o la nullità e/o, comunque, l'inefficacia.

12.2) Il ricorrente, dopo aver sinteticamente riepilogato la vicenda e rimarcato l'ammissibilità del gravame, sviluppava due lunghi e articolati motivi di ricorso (meglio esposti *infra*, nella parte motiva), rassegnando infine le seguenti conclusioni:

«Voglia Codesto Ill.mo Consiglio Nazionale Forense, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

(i) in via preliminare, come previsto espressamente quale effetto automatico dalla Legge, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione del provvedimento n. 151/2018 dell'11 dicembre 2018/8 febbraio 2019 del CDD di Roma, con il quale al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare della radiazione, nonché dell'efficacia e/o dell'esecuzione di ogni altro atto ad essa deliberazione conseguente, ivi incluse le deliberazioni del COA in data 22 luglio 2022 e 16 novembre 2023, con le quali il predetto COA, rispettivamente, ha preso atto del provvedimento di radiazione nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] ed ha ritenuto di dare esecuzione allo stesso;

(ii) In accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o comunque l'inefficacia del provvedimento n. 151/2018 dell'11 dicembre 2018/8 febbraio 2019 del CDD di Roma, con il quale al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare della radiazione e, per l'effetto, anche l'inesistenza, la nullità e/o comunque l'inefficacia di ogni altro atto ad essa deliberazione conseguente, ivi incluse le deliberazioni del COA in data 22 luglio 2022 e 16 novembre 2023, con le quali il predetto COA, rispettivamente, ha preso atto del provvedimento di radiazione nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] ed ha ritenuto di dare esecuzione allo stesso

Con ogni ulteriore conseguenza di legge e con riserva di ogni ulteriore argomentazione e difesa in ordine alle questioni illustrate nel presente ricorso».

13) Con "atto di costituzione" datato 24.1.2024 e depositato a mezzo PEC in data 24.1.2024 presso la Segreteria del CNF, si costituiva formalmente il COA di Roma, come in atto

rappresentato e difeso, eccependo l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, con riserva di ampiamente controdedurre in prosieguo, e concludendo *«per il rigetto del ricorso e di ogni correlata istanza, con ogni ulteriore conseguenza di legge sulle spese e sui compensi professionali, anche in applicazione del DM 55/2014 e s.m.i.»*.

14) Con PEC del 5.2.2024 il COA di Roma presentava una memoria difensiva in pari data, con la quale eccepiva innanzitutto e in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per diversi motivi (meglio esposti *infra*, nella parte motiva) e, fermi restando i dedotti assorbenti profili di inammissibilità, ne rilevava comunque l'infondatezza nel merito e concludeva quindi *«Per il rigetto del ricorso e di ogni correlata domanda.*

Con il favore delle spese, degli onorari e dei compensi professionali, anche in applicazione del DM 55/2014 e s.m.i.».

15.1) All'udienza del 24.2.2024, fissata per la discussione del ricorso, il difensore del COA di Roma depositava un estratto del verbale dell'adunanza consiliare del 4.1.2024, con delibera di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del difensore.

15.2) Nella parte finale della discussione il difensore del ricorrente, in via subordinata e per completezza difensiva, invocava anche l'art. 59, 1° comma lett. n), della l. 31.12.2012 n. 247, che dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, per quanto non specificatamente disciplinato del medesimo comma, e sollevava la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 393 c.p.c., nella parte in cui non prevede tra gli atti travolti dall'estinzione del processo anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.

15.3) Il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Le questioni preliminari proposte dal COA di Roma

Vanno innanzitutto affrontate le questioni preliminari di rito (irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità del ricorso) proposte dal COA di Roma con l'atto di costituzione formale e meglio specificate e sviluppate nella citata memoria del 5.2.2024, con la quale il COA medesimo insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per i motivi di séguito compendati:

a) perché volto ad ottenere provvedimenti (declaratoria di inesistenza, nullità e/o inefficacia dei provvedimenti impugnati) che esulano dalla competenza giurisdizionale del CNF adito, autorità giurisdizionale speciale di mera legittimità cui compete solo un potere di annullamento (con pronuncia di natura costitutiva) per vizi di legittimità;

b) perché il CNF adito è carente di giurisdizione sulla domanda proposta dal ricorrente, da proporre invece davanti all'A.G.O. anche per la situazione giuridica vantata (di diritto soggettivo e non di interesse legittimo);

c) perché ha ad oggetto l'impugnazione o di provvedimenti già gravati con precedenti ricorsi (la decisione n. 151/2018 del CDD di Roma, già impugnata avanti al CNF, da questo riformata con sentenza n. 65/2021, sentenza poi cassata con rinvio dalla S.C. con sentenza n. [OMISSIS]/2021, su cui si è formato il giudicato e per la quale opera la regola *ne bis in idem*) o di provvedimenti che non sono stati tempestivamente impugnati nelle competenti sedi (la delibera del COA di Roma del 21.7.2022) o che non possono avere un contenuto diverso da quello assunto in concreto (la delibera del 16.11.2023 del COA di Roma, di carattere vincolato, avendo in sostanza reiterato la precedente delibera del 21.7.2022);

d) perché contrastante con il divieto del cumulo, avendo ad oggetto l'impugnazione di più provvedimenti tra loro eterogenei, assunti da articolazioni organizzative diverse (CDD e COA) nell'esercizio di funzioni amministrative non coincidenti (da un lato, potestà disciplinare ex art. 50 e ss. l. 31.12.2012 n. 247; dall'altro lato, esecuzione delle sanzioni disciplinari ex art. 62 l. citata), di diversa natura (giustiziale anche se non giurisdizionale, la prima; di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, la seconda) ed assunti in momenti diversi.

Ad avviso del Collegio, tutti i profili di inammissibilità dedotti dal COA di Roma sono infondati. In ordine ai rilievi *sub a)* e *sub b)*, che possono essere trattati congiuntamente, è sufficiente richiamare la generale competenza giurisdizionale del CNF, giudice speciale in materia di reclami disciplinari e amministrativi (albi, elenchi, registri, certificazioni), di ricorsi elettorali e di risoluzione dei conflitti di competenza tra ordini circondariali, che ha fondamento negli artt. 34, 1° comma, 35, 1° comma lett. c), 36, 1° comma e 37, 1° comma, l. n. 247/2012.

In particolare, l'art. 36, 1° comma, l. n. 247/2012, disciplinando in via generale, la "*Competenza giurisdizionale*" del CNF, riserva alla giurisdizione di detto ente apicale dell'Avvocatura la cognizione "*sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi, registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; ... sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine*", gli attribuisce la funzione di risolvere "*i conflitti di competenza tra ordini circondariali*" e il compito di esercitare "*le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare*".

Siffatta previsione, di carattere generale, significativamente inserita nel Capo III ("*Consiglio Nazionale Forense*") del Titolo III della legge professionale, riconosce la giurisdizione c.d. domestica del CNF trova poi trova puntuale conferma nelle specifiche disposizioni che regolano le singole materie, tra cui - per quanto qui interessa - la disciplina forense e il

procedimento disciplinare (Titolo V, art. 50 e ss. e, segnatamente per le impugnazioni, art. 61, 1° comma, l. n. 247/2012).

Dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni - che ricalcano e ribadiscono quelle già contenute nella previgente legge professionale (r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 e r.d. 22.1.1934 n. 37) - è possibile desumere in definitiva il preciso intendimento legislativo di mantenere, per l'ordinamento forense, una speciale forma di giurisdizione professionale domestica, riservando all'organo di vertice della categoria (il CNF) il potere di giudicare in via esclusiva sui reclami inerenti alla materia della disciplina, oltre che sui reclami riguardanti le indicate materie amministrative (albi, elenchi, registri, certificazioni, conflitti di competenza) e sui ricorsi elettorali.

Tutto ciò consente di disattendere le deduzioni del COA di Roma, volte a sostenere l'estraneità al perimetro della giurisdizione domestica del CNF delle deliberazioni *de quibus*, che sono di natura disciplinare ovvero esecutive di decisioni disciplinari, materia espressamente attribuita al CNF come organo esclusivamente competente in sede di reclamo (cfr. art. 61 l. n. 248/2012).

La debolezza di siffatta argomentazioni emerge, invero, in modo lampante proprio ove si ponga mente alla portata generale della giurisdizione speciale del CNF delineata dal citato art. 36 l. n. 247/2012 per quel che attiene alla materia disciplinare, sicché la cognizione a giudicare in sede di reclamo avverso il provvedimento esecutivo di una sanzione disciplinare non può che ritenersi rientrare nell'alveo della giurisdizione domestica del CNF, che potrà decidere sulla legittimità del provvedimento con cognizione estesa al merito (in tal senso, ancorché implicitamente, Cass., SS.UU., 20 dicembre 2017 n. 30589).

D'altro canto, diversamente opinando (ossia ritenendo che tale fattispecie esuli dalla giurisdizione del CNF), si determinerebbe un'evidente frattura nell'unitarietà del sistema della giurisdizione speciale in materia forense (e, segnatamente, disciplinare), ritagliandosi in sostanza una specifica situazione a confine tra la materia disciplinare nella sua fase di cognizione, le cui impugnazioni sono riservate al CNF, e quella della disciplina nella sua fase esecutiva, le cui impugnazione verrebbero attribuite alla cognizione residuale di legittimità del giudice amministrativo, in piena antitesi con l'ottica di concentrazione delle tutele del professionista dinanzi all'organo di autogoverno della categoria professionale di appartenenza.

In ordine al rilievo *sub c)*, va osservato innanzitutto che l'impugnazione qui proposta dal ricorrente avverso la decisione del CDD di Roma n. 151/2018 (per farne dichiarare "*l'inesistenza, la nullità e/o comunque l'inefficacia*") non riproduce le precedente impugnazione ex art. 61 l. n. 247/2012 (conclusasi con la sentenza n. 65/2021 del CNF, sentenza poi cassata con rinvio dalla S.C. con la sentenza n. [OMISSIS]/2021) e non ripropone le censure già formulate in quella sede, ma si fonda su motivi nuovi.

Inoltre, sulla citata sentenza n. 65/2021 del CNF non si è formata la cosa giudicata (neppure parziale) come conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'avv. [RICORRENTE], posto che tale sentenza è stata gravata anche dalla Procura Generale, il cui ricorso è stato accolto, il che ha impedito il formarsi del giudicato ed ha comportato la cassazione della pronuncia e il suo venir meno.

Non vi è quindi alcun *vulnus* al principio del *ne bis in idem*.

Ad abundantiam va anche rimarcato, come precisa il ricorrente (pagg. 6-7), che il presente ricorso, siccome volto alla declaratoria di inesistenza giuridica della decisione n. 151/2018 del CDD di Roma e dei conseguenti provvedimenti del COA di Roma del 21.7.2022 e del 16.11.2023, è sottratto sia al termine perentorio di impugnazione sia, conseguentemente, alla regola del giudicato che non può mai sanare il vizio di inesistenza dell'atto.

E che l'interesse alla presente impugnazione è sorto a séguito della delibera del COA di Roma del 16.11.2023, con la quale il COA medesimo ha ritenuto di dare esecuzione, per le indicate ragioni, al provvedimento di radiazione di cui alla decisione del CDD di Roma n. 151/2018.

Inoltre, come si evince dalla ricostruzione in fatto, l'atto del COA di Roma del 21.7.2022 (non impugnato in termini) non rappresenta un provvedimento finale e conclusivo di un procedimento amministrativo o esecutivo/disciplinare, a differenza del provvedimento assunto dal medesimo COA di Roma il 16.11.2023 (impugnato in termini), che effettivamente definisce il procedimento attivato con l'istanza (di annullamento in autotutela o, in subordine, di revoca in autotutela) del 23/25.7.2022, procedimento la cui conclusione è stata sollecitata dall'interessato (con "*istanza di sollecita definizione*" del 4.10.2023) e che è stato reso nel contraddittorio con il soggetto istante ("*ascoltati l'interessato e il difensore*"). Infine, quest'ultimo provvedimento del 16.11.2023 non ha né carattere vincolato né reitera pedissequamente, come atto di mera conferma, quanto precedentemente deliberato dal COA di Roma il 21.7.2022.

A questo proposito, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, occorre distinguere tra gli "*atti meramente confermativi*" e gli "*atti di conferma*".

Infatti, gli "*atti meramente confermativi*" sono quegli atti che, a differenza degli "*atti di conferma*", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, gli "*atti meramente confermativi*" sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di carattere autonomamente lesivo (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2021 n. 8590, secondo cui l'atto meramente confermativo ricorre quando l'Amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018 n.

3867) e si contraddistinguono per la sola funzione di illustrare all'interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo.

Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, rende l'atto privo di spessore provvedimentale, a cui consegue, di regola, l'intrinseca insuscettibilità di sua impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021 n. 4237; ID. 29 marzo 2021 n. 2622).

Al contrario, gli "atti di conferma" in senso proprio sono quelli adottati all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e sono, pertanto, caratterizzati anche da una nuova motivazione.

Come si è già rilevato, il provvedimento del COA di Roma in data 16.11.2023 è precisamente qualificabile in termini di provvedimento conclusivo di uno specifico procedimento amministrativo; a tutto concedere, si tratta di un "*atto di conferma*" (e non di un "*atto meramente confermativo*"), con riferimento ai due profili (già messi in risalto) della nuova istruttoria e della rinnovata ponderazione degli interessi.

In ordine al rilievo sub d), va considerato che, in base ai principii e alle regole del processo civile, applicabili in via integrativa nella presente sede giurisdizionale (cfr. art. 37, 1° comma, l. n. 247/2012), la/e domanda/e riguardante/i diversi provvedimenti (cumulo oggettivo) può essere legittimamente proposta, ricorrendo i presupposti di connessione di cui all'art. 104 c.p.c.

Per completezza, giova ricordare che anche il processo amministrativo ammette il cumulo per connessione oggettiva, là dove "*tra gli atti impugnati viene identificata una connessione tale da giustificare un unico processo, costituendo essi manifestazioni provvedimentali collegate ad un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere pubblicistico, idoneo a far emergere la consistenza e la lesione di un unitario interesse soggettivo, storicamente connotato come contrapposto a quel determinato esercizio del potere: ossia - detto altrimenti - tra gli atti complessivamente impugnati sussiste una connessione procedimentale, ovvero un rapporto di presupposizione giuridica, o quantomeno di carattere logico*" (Cons. Stato 22 gennaio 2013 n. 359; nello stesso senso, Cons. Stato 14 dicembre 2011 n. 6537, secondo cui il cumulo oggettivo è ammesso se "*tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo*").

II) L'istanza di sospensione proposta in via preliminare dal ricorrente

Il ricorrente ha chiesto in via preliminare, "*come previsto espressamente quale effetto automatico dalla Legge*", di disporre l'immediata sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione della decisione n. 151/2018 del CDD di Roma e di ogni atto ad essa conseguente, ivi incluse le deliberazioni del COA di Roma del 22.7.2022 e del 16.11.2023.

Con riguardo a tale istanza, si deve innanzitutto precisare che l'effetto sospensivo automatico dell'esecuzione del provvedimento, cui accenna il ricorrente, concerne solamente il ricorso al CNF avverso la decisione disciplinare emessa dal CDD (art. 61, 3° comma, l. n. 247/2012).

Secondariamente, l'utilità della misura richiesta è, in ogni caso, assorbita dalla decisione immediata, con la presente sentenza, sul "merito" dell'impugnazione, per il che il Collegio ritiene di non doversi pronunciare sull'istanza preliminare in questione, a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti della tutela *latu sensu* cautelare (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

III) I motivi di ricorso

Vanno quindi esaminati, separatamente, i due motivi di ricorso.

1) Il primo motivo di ricorso, sviluppato da pag. 7 a pag. 45, è intitolato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 393 c.p.c. e delle altre norme regolanti l'effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, con conseguente inesistenza e/o nullità e/o, comunque, inefficacia della deliberazione n. 151/2018 in data 11 dicembre 2018/8 febbraio 2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma e delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 22 luglio 2022 e 16 novembre 2023*» ed è suddiviso in n. 10 paragrafi.

Con esso il ricorrente, dopo aver riepilogato la vicenda e la questione che essa pone (paragrafo 1, pag. 8), esposto il quadro normativo di riferimento (paragrafo 2, da pag. 8 a pag. 10), affermata espressamente l'applicabilità degli artt. 392 e 393 c.p.c. (paragrafo 3, pagg. 10-11), prende in esame le ritenute conseguenze sui provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio dell'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. per mancata (o intempestiva) riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c. (paragrafo 4, da pag. 11 a pag. 14).

Conclude quindi che, salva la conservazione dell'effetto vincolante della sentenza della Corte di cassazione nel nuovo giudizio che fosse instaurato con la riproposizione della domanda, l'intero processo si estingue e che nessuna delle pronunce rese nel corso del giudizio conserva efficacia: non la pronuncia di secondo grado, travolta dalla cassazione ad opera della S.C.; non la prima pronuncia, sostituita dalla sentenza di secondo grado ad esito di un giudizio, l'appello, avente effetto sostitutivo immediato, definitivo e irreversibile.

E precisa che tale inefficacia opera in ogni caso, anche in mancanza dell'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado (nei casi in cui questa abbia definito il gravame in rito o rimesso le parti avanti al primo giudice nelle ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), come opina la giurisprudenza prevalente (e parte della dottrina), secondo cui l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. si fonda esclusivamente sulla valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione della causa in sede di rinvio

(non si tratta pertanto di una valutazione basata sul criterio dell'interesse alla prosecuzione del giudizio).

Il ricorrente passa poi ad applicare queste prime conclusioni al caso specifico del procedimento disciplinare, per sostenere l'immediata e definitiva inefficacia sia della sentenza del CNF cassata (nella fattispecie, per vizio di motivazione, con tutte le conseguenze del caso circa l'ampiezza del giudizio di rinvio e le decisioni adottabili in tale fase), salvo l'effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado (paragrafo 5, pagg. 14-15), sia della decisione n. 151/2018 del CDD di Roma (paragrafo 6, da pag. 15 a pag. 29), e quindi anche delle deliberazioni del COA di Roma del 21.7.2022 e del 16.11.2023, esecutive di quest'ultima decisione.

Conclusioni ribadite più volte anche oltre (paragrafo 8, pag. 33; paragrafo 10, pagg. 44-45): la mancata tempestiva riassunzione avanti al CNF per il giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo disciplinare, nel senso che tutti i provvedimenti ivi resi perdono definitivamente ed irreversibilmente ogni efficacia, con particolare riguardo sia alla sentenza del CNF sia alla decisione del CDD, residuando esclusivamente, a norma del medesimo art. 393 c.p.c., l'effetto vincolante della sentenza della Suprema Corte nel nuovo processo che venisse instaurato con la riproposizione della domanda.

A fronte di tale tesi, il COA di Roma - fermi restando i dedotti assorbenti profili di inammissibilità - sostiene che il ricorso è infondato nel merito, non essendo in alcun modo condivisibile la teoria propugnata dal ricorrente, che - pur si movendosi nella logica dell'art. 393 c.p.c. - parifica erroneamente la decisione del CDD, che è l'oggetto della giurisdizione esercitata dal CNF, ad una sentenza di primo grado.

Secondo il COA di Roma, l'effetto estintivo ex art. 393 c.p.c. riguarda soltanto il processo e i provvedimenti giurisdizionali, e non invece gli atti precedenti o pre-processuali, che sono oggetto della cognizione giurisdizionale e che sono estranei al processo (sia soggettivamente sia oggettivamente), come la decisione del CDD di Roma, che è pacificamente manifestazione di attività amministrativa e non giurisdizionale (a tutto concedere, esercizio di una funzione "giustiziale", come riconosce la consolidata giurisprudenza della S.C.).

La controversa questione giuridica di cui trattasi risulta affrontata dal Supremo Collegio, dalla giurisprudenza amministrativa e, in tempi recenti, anche da questo CNF.

Per Cass., SS.UU., 6 luglio 2023 n. 19103, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 3040/2020 pronunciata il 13.5.2020 dal Consiglio di Stato (che, a sua volta, aveva respinto il gravame interposto contro la sentenza n. 331/2019 del TAR Basilicata), *"L'art. 393 c.p.c. stabilisce che, in ipotesi di cassazione con rinvio, sia la mancata sia la tardiva riassunzione rispetto al termine di cui all'art. 392 c.p.c. (entro tre mesi dalla*

pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione) determinano l'estinzione «dell'intero processo», con conseguente caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, permanendo solo l'effetto vincolante del principio di dritto, che non viene meno nell'eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda.

Questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17938/2008, ha chiarito che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cod. proc. civ., su impulso della parte processuale, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., in quanto il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dispositivo, in assenza, nell'ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e non essendo consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge.

Sugli effetti dell'estinzione del processo sull'atto (amministrativo) costituente l'oggetto dell'impugnazione, questa Corte ha ribadito in varie occasioni, in ambito di contenzioso tributario (strutturato secondo il modello della natura impugnatoria dell'atto impositivo, di natura amministrativa e non processuale), che «l'estinzione del giudizio comporta la definitività dell'avviso di accertamento impugnato, giacché quest'ultimo non è un atto processuale, ma l'oggetto dell'impugnazione» (Cass. 5044/2008; Cass. 16689/2013; Cass. 556/2016; Cass. 32276/2018; Cass. 25014/2021; Cass. 7444/2022)".

La citata pronuncia così prosegue: "Orbene, la sanzione della radiazione, comminata dal COA Potenza, del 2014, veniva impugnata in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. Il processo impugnatorio si è estinto, ex art. 393 c.p.c., per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione con rinvio, per difetto di motivazione, della decisione del CNF del 2016 (...), con sentenza di questa Corte a Sez. Unite n. 16694 del 6/7/2017. L'estinzione, come affermato dal giudice amministrativo, non ha, nella specie, travolto l'atto amministrativo di irrogazione della sanzione, che era l'oggetto del processo impugnatorio estinto. Nella materia tributaria, si afferma che l'estinzione del giudizio impugnatorio tributario, all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio, comporta la definitività dell'avviso di accertamento che ne costituisce l'oggetto (Cass. 3040/2008 e 8765/2008; Cass. 21143/2015; Cass. 569/2016; Cass. 5223/2019)".

In questa tortuosa vicenda giudiziaria approdata al vaglio della S.C., il TAR Basilicata (sentenza n. 331/2019) aveva statuito che la mancata riassunzione del giudizio all'esito della sentenza n. 16694/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione aveva provocato

l'estinzione del processo di impugnazione del provvedimento di radiazione, con caducazione della sola decisione, di natura giurisdizionale, del CNF n. 327/2016, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento disciplinare, che invece, essendo una mera determinazione amministrativa, non risulta essere stato travolto.

Più precisamente, si legge che *“la mancata riassunzione del giudizio avente ad oggetto il provvedimento disciplinare in evidenza, a seguito della sentenza n. 16694 del 6/7/2017 delle Sezioni unite della Cassazione, ha determinato il prodursi dell'estinzione del processo, ivi compresa della pronuncia cassatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ.; - la portata di tale effetto estintivo è circoscritta alla decisione del CNF n. 327 del 12/10/2016, di rigetto del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di radiazione, in quanto statuizione avente natura giurisdizionale (Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2019, n. 2084);*

- il provvedimento di radiazione, invece, essendo una mera determinazione amministrativa (Cassazione civile, sez. un., 26 maggio 2011, n. 11564; 7 dicembre 2006, n. 26182), non può dirsi travolto dall'estinzione del relativo processo impugnatorio instaurato dinanzi al CNF ...”.

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 3040/2020), investito del gravame avverso la sentenza n. 331/2019 del TAR Basilicata, va condivisa la valutazione del TAR Basilicata, secondo cui il provvedimento di radiazione non poteva dirsi travolto dall'estinzione del relativo processo impugnatorio instaurato davanti al CNF.

Anche il CNF ha recentemente statuito, sulla scorta della citata decisione della S.C. (Cass., SS.UU., 6 luglio 2023 n. 19103) e delle sentenze su cui si essa è pronunciata, che *“La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l'estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 c.p.c.), ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva”* (CNF 23 febbraio 2024 n. 24; CNF 3 ottobre 2023 n. 194).

La giurisprudenza domestica ha così ritenuto, in adesione al riportato orientamento, che l'omessa (come pure la tardiva) riassunzione ex art. 392 c.p.c. del giudizio dinanzi al CNF a séguito di cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. e con esso, da una parte, l'inefficacia della sentenza del CNF e, dall'altra parte, il consolidamento e la definitività del provvedimento disciplinare, pacificamente di natura amministrativa, pronunciato dall'Organo di disciplina.

Infatti, l'estinzione riguarda esclusivamente il processo, e non si estende anche al provvedimento amministrativo impugnato che ha comminato la sanzione disciplinare.

Sotto altro profilo, va altresì messo in risalto che il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare non può essere inciso dall'estinzione del processo, considerato che,

trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio (Cass., SS.UU., 26 maggio 2011 n. 11564; Cass., SS.UU., 7 dicembre 2006 n. 26182), può essere posto nel nulla solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l'illegittimità.

Qualora nessuna delle parti riassuma tempestivamente ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il giudizio dinanzi al CNF (giudice del rinvio), determinando così l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), non v'è alcun provvedimento giurisdizionale che possa confermare, annullare o sostituire quel provvedimento amministrativo sanzionatorio che resta perciò valido ed efficace.

Ritiene il Collegio che non vi siano validi motivi giuridici per discostarsi dall'esposto orientamento giurisprudenziale e che le articolate e approfondite argomentazioni addotte dal ricorrente in senso contrario (e anche con riferimento a Cass., SS.UU., 6 luglio 2023 n. 19103) non siano condivisibili.

La tesi su cui poggia il motivo in esame è suggestiva: una volta che il ricorso al CNF in sede giurisdizionale d'impugnazione sia stato proposto, e massime ove tale ricorso sia stato accolto, il provvedimento del CDD, originariamente di natura amministrativa, resta definitivamente ed irreversibilmente *“attratto nel circuito giurisdizionale, assorbito e regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile”*, ivi incluso l'art. 393 c.p.c. (disposizione di portata generale), a norma del quale, se il giudizio di rinvio non viene riassunto, non sussiste alcun provvedimento efficace che possa decidere nel merito la vicenda.

Ma trova invalicabile ostacolo nella natura amministrativa del procedimento disciplinare e del suo provvedimento conclusivo, natura ontologicamente non modificabile a seconda delle vicende processuali di quest'ultimo (se gravato o meno), e in tutte le suesposte ragioni, recepite della giurisprudenza.

Il ricorrente, diffondendosi ampiamente nel suo argomentare, rassegna altre osservazioni, che sono compendiabili, con la dovuta sintesi (la sintesi è nostra), nella disamina contenuta nei punti che seguono.

1) La progressiva “processualizzazione” (*rectius*, “procedimentalizzazione”) del procedimento disciplinare (argomento diffusamente trattato dal ricorrente, da pag. 16 a pag. 25 del ricorso) attuata con la l. 31.12.2012 n. 247, a garanzia della terzietà del giudice e del diritto di difesa dell'incolpato, non è tale a configurare un vero e proprio primo grado di giudizio e a trasformare in senso giurisdizionale la natura intrinsecamente amministrativa del procedimento disciplinare medesimo e del provvedimento conclusivo (decisione).

E non coglie nel segno né il parallelismo con il giudizio arbitrale e l'impugnazione del lodo, nel regime anteriore alla riforma del 1994 (pagg. 20-22), né l'assimilazione alla sentenza dichiarativa di fallimento e relativa opposizione (pagg. 22-24) né l'argomentazione *a contrario* svolta sulla giurisprudenza sul processo tributario (nota 30, pag. 24), nel quale, come si è visto, l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. comporta pacificamente la

stabilizzazione dell'avviso di accertamento impugnato (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3022), quale atto amministrativo che non è un atto processuale ma l'oggetto dell'impugnazione (Cass. 8 febbraio 2008 n. 3040).

2) Non è concludente neppure il richiamo (da pag. 25 a pag. 26) al carattere devolutivo del reclamo al CNF avverso la decisione del CDD e all'effetto sostitutivo della sentenza emessa dal CNF.

Il venir meno di tale sentenza (considerato che è stata cassata e che l'intero processo si è estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.), come osserva il COA di Roma, comporta la reviviscenza dell'assetto precedentemente determinato dall'organo amministrativo, anche in ossequio ad un principio di derivazione costituzionale di separazione tra sfera amministrativa e sfera giurisdizionale, quale che sia la tipologia del giudizio di rinvio: i) rinvio c.d. prosecutorio (in séguito a cassazione per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c.), nel quale il giudice del rinvio ha la funzione di pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; ii) rinvio c.d. restitutorio o improprio (in séguito a cassazione per i motivi di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e nei casi di cui all'art. 382 c.p.c. e di rimessione al primo giudice ex art. 383, 3° comma, c.p.c.), volto essenzialmente a tutelare il doppio grado mediante il ritorno a quella fase di merito che la Corte ha giudicato priva dei requisiti necessari per essere considerata conclusa e consente di compiere o completare l'*iter* che la causa, in assenza del vizio, avrebbe dovuto percorrere,

3) Né miglior esito può sortire la "regola di civiltà" invocata (da pag. 27 a pag. 29) per escludere la reviviscenza del provvedimento disciplinare "di primo grado", una volta intervenuta la pronuncia di annullamento del provvedimento "di secondo grado" ad opera della Suprema Corte, non integrando la decisione del CDD una sentenza di primo grado, ma un mero provvedimento amministrativo impugnabile in sede giurisdizionale davanti al CNF ed oggetto del gravame.

Né possono avere giuridica rilevanza le considerazioni circa l'interesse alla riassunzione, posto che (principio pacifico) l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. si fonda esclusivamente sulla valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione della causa in sede di rinvio.

A questa stregua, come evidenzia il COA di Roma, l'interessato (ossia, l'odierno ricorrente), per contestare la decisione del CDD di Roma, avrebbe dovuto proseguire il giudizio di impugnazione nella sua fase di rinvio; in difetto, non può beneficiare, grazie al suo comportamento inerte, dell'estinzione del processo, tanto più che nella fattispecie la S.C. aveva accolto il ricorso della P.G. sul presupposto che la sanzione più mite irrogata dal CNF (la sospensione in luogo della radiazione) fosse motivata in modo non adeguato.

4) Non risolutivo è il richiamo ad una sentenza emessa dalla Corte di cassazione (Cass. 15 gennaio 2003 n. 494) in materia disciplinare della professione di architetto (paragrafo 7, da pag. 29 a pag. 32), attesa la sua risalenza nel tempo e la non sovrapponibilità strutturale e regolamentare di quel procedimento rispetto al procedimento disciplinare forense.

5) Infine, secondo il ricorrente, la sentenza pronunciata da Cass., SS.UU., 6 luglio 2023 n. 19103, non è decisiva, avendo a suo modo di vedere dedicato poche e incidentali argomentazioni alla questione nodale, argomentazioni del tutto estranee alle ragioni che costituiscono la *ratio decidendi* della pronuncia e costituenti degli *obiter dicta* (paragrafo 9 e sottopunti, da pag. 33 a pag. 44).

Pertanto, detta sentenza non potrebbe essere considerata un “precedente” sul tema degli effetti dell’estinzione del giudizio di rinvio sul provvedimento disciplinare.

In realtà, come *supra* esposto, diversi sono gli arresti giurisprudenziali (anche domestici) che ostano all’accoglimento della tesi del ricorrente e numerose sono le illustrate ragioni giuridiche che depongono in senso ad essa contrario.

2) Il secondo motivo di ricorso, sviluppato da pag. 45 a pag. 49, è intitolato «*Violazione dei principi di legalità, tassatività e proporzionalità che informano l'intero sistema disciplinare e sanzionatorio nella materia che ci occupa*».

Con esso il ricorrente prende in considerazione le due deliberazioni del COA di Roma in data 21.7.2022 e 16.11.2023, deducendone l’illegittimità anche sotto un diverso punto di vista.

Afferma il ricorrente di aver già scontato, alla data di pubblicazione della sentenza della S.C. n. [OMISSIS]/2021 (31.12.2021) o alla data della seconda deliberazione del COA di Roma (16.11.2023), l’intero periodo di sospensione di tre anni inflittogli dal CNF (addirittura 5 anni secondo il conteggio più ampio, comprendente anche il biennio intercorrente tra la decisione del CDD del 8.2.2019 e la sentenza del CNF del 31.3.2021; quanto meno 3 anni e 3 giorni senza contare tale biennio) e di aver quindi maturato il “*diritto alla reiscrizione nell’albo degli avvocati tenuto dal COA di Roma*”.

E lamenta il fatto che il COA di Roma, con la deliberazione del 16.11.2023 (assunta peraltro su sollecitazione del ricorrente quando questi, a suo dire, avrebbe già interamente scontato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre anni irrogatagli dal CNF) abbia ciò nonostante ritenuto di dare esecuzione alla sanzione della radiazione comminatagli dal CDD di Roma.

Ne desume una violazione dei principi di legalità, di tassatività e di proporzionalità che informano l’intero sistema disciplinare e sanzionatorio nella materia che ci occupa, posto che, per la medesima vicenda storica, sarebbero state applicate ed eseguite due diverse sanzioni: quella della sospensione dall’esercizio della professione per tre anni, irrogata dal CNF, già interamente scontata, e quella della radiazione, irrogata dal CDD, annullata dal CNF ed illegittimamente ritenuta nuovamente efficace dal COA di Roma a séguito della

mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio, ma soltanto dopo che l'inciso aveva già scontato l'intero periodo di sospensione di tre anni.

E ciò in base ai seguenti calcoli e alle seguenti consecuzioni temporali:

a) un primo periodo di sospensione di 4 mesi e 27 giorni, sarebbe stato scontato dall'odierno ricorrente a decorrere dalla notificazione del provvedimento con il quale il CDD aveva disposto la sospensione cautelare dall'esercizio della professione (27.7.2018) e fino alla data di notificazione del provvedimento con il quale il CNF ha revocato detta sospensione cautelare (24.12.2018);

b) un altro periodo, dalla decisione del CDD di Roma (8.2.2019) e fino alla sentenza del CNF (31.3.2021), sarebbe stato scontato dall'odierno ricorrente, circa due anni nel corso dei quali è stato sottoposto alla sanzione disciplinare della radiazione e, quindi, ha continuato a non poter esercitare la propria attività professionale;

c) un secondo periodo di sospensione di 2 anni, 7 mesi e 6 giorni, sarebbe stato scontato dall'odierno ricorrente, dalla notificazione (12.4.2021) della sentenza n. 65/2021 con la quale il CNF, in riforma della decisione del CDD di Roma, ha ritenuto di applicare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre (in luogo della radiazione) fino alla deliberazione del COA di Roma del 16.11.2023, notificata in data 21.11.2023.

Il motivo di ricorso è infondato sin dai suoi presupposti fattuali e cronologici.

Infatti, il ricorrente erra là dove afferma (punto a) che, a séguito della decisione del CDD di Roma n. 151/2018 del 11.12.2018 (depositata il 8.2.2019) e fino alla sentenza del CNF n. 65/2021 del 21.1.2021 (depositata il 31.3.2021), quindi per circa due anni, è stato sottoposto alla sanzione della radiazione; come è noto, infatti, la proposizione del ricorso al CNF avverso le decisioni emesse dal CDD (proposizione avvenuta, nel caso di specie, in data 20.3.2019) ha effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio ex art. 61, 3° comma, l. n. 247/2012.

Erra di nuovo il ricorrente, là dove afferma (punto c) di aver scontato quasi tre anni di sospensione, prendendo come riferimento finale (*dies ad quem*) la data della deliberazione del COA di Roma (16.11.2023) o della sua notificazione, in luogo della data della pubblicazione (31.1.2021) della sentenza n. n. [OMISSIS]/2021 emessa dalla Corte di Cassazione (che ha cassato con rinvio la sentenza del CNF n. 65/2021) o la scadenza del termine per la riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio (1.4.2022).

Infine, il ricorrente non considera che l'esecutività *ex lege* delle sanzioni disciplinari sostanziali comporta l'immediatezza dell'effetto (art. 62, 2° comma, l. n. 247/2012; art. 34, 2° comma, Reg. CNF n. 2/2014), che non dipende in alcun modo dalla comunicazione del COA di appartenenza (v. CNF 25 ottobre 2018 n. 136, secondo cui "*Gli atti amministrativi sono per loro natura esecutivi; l'art. 50, comma 6 del RDL 1578/33, prevede l'effetto sospensivo*

dell'esecutività della decisione in caso di impugnazione. Trascorso quindi inutilmente il termine per l'impugnazione, il provvedimento diviene definitivo, e come tale, pienamente operante, senza alcuna necessità di ulteriori adempimenti"; CNF 4 aprile 2017 n. 41, secondo cui *"La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista, senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l'incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l'eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede. [Nel caso di specie, l'avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA]"*).

Invero, la corretta ricostruzione è la seguente:

A) l'esecuzione della decisione n. 151/2018 emessa in data 11.12.2018, depositata in data 8.2.2019 e notificata all'incolpato a mezzo PEC del 18.2.2019, con la quale il CDD di Roma ha irrogato la sanzione disciplinare della radiazione, non era immediatamente esecutiva in pendenza del termine per l'impugnazione (art. 62, 1° e 2° comma, l. n. 247/2012) e l'esecuzione della stessa è rimasta sospesa per effetto della proposizione (nella fattispecie, avvenuta il 20.3.2019 da parte dell'incolpato) del ricorso al CNF (art. 61, 3° comma, l. n. 247/2012);

B) la sentenza n. 65/2021 del 21.1.2021, depositata il 31.3.2021 e notificata il 12.4.2021, con la quale il CNF, in parziale accoglimento del suddetto ricorso, ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni tre (periodo da cui va detratto, in sede di esecuzione, il periodo di sospensione cautelare già sofferto, nella fattispecie dal 27.7.2018 al 24.12.2018), in luogo della radiazione irrogata dal CDD di Roma, era esecutiva *ex lege* dal 13.4.2021, giorno successivo alla notificazione (art. 62, 2° comma, l. n. 247/2012);

c) detta sentenza del CNF n. 65/2021 del 21.1.2021, depositata il 31.3.2021 e notificata il 12.4.2021, ha perso efficacia per effetto della sentenza n. [OMISSIS]/2021 pronunciata il 19.10.2021, depositata il 31.12.2021, dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione a definizione del processo n. 12414/2021 R.G., sentenza che ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza del CNF, e dell'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. a causa della mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. (termine scaduto il 31.3.2022).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si è, quindi, verificata la situazione descritta nel motivo di impugnazione qui in esame ovvero l'avere il professionista scontato per intero la sanzione della sospensione per tre anni (con conseguente asserito diritto dello stesso

all'immediata reiscrizione nell'albo ordinario) e l'aver subito comunque, e ciò nonostante, la sanzione disciplinare della radiazione.

È accaduto, invece, che la sanzione della radiazione irrogata dal CDD di Roma (non immediatamente esecutiva *ope legis* e la cui esecuzione è rimasta sospesa *ex lege*) si è stabilizzata a séguito della mancata riassunzione di cui più volte si è detto, mentre la sanzione della sospensione è rimasta (*medio tempore*) esecutiva per meno di un anno, ossia dalla data di notificazione all'incolpato della sentenza n. 65/2021 del CNF (12.4.2021) sino alla data in cui quest'ultima è stata cassata con rinvio (31.12.2021).

IV) Le eccezioni sollevate dal ricorrente nel corso della discussione

Nella parte finale della discussione, il difensore del ricorrente, in via subordinata e per completezza difensiva, ha invocato anche l'art. 59, 1° comma lett. n), della l. 31.12.2012 n. 247, che dispone l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, per quanto non specificatamente disciplinato del medesimo comma, e ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 393 c.p.c., nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall'estinzione del processo, anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.

La prima (ulteriore) eccezione, tardiva, in quanto non compresa tra i motivi di ricorso, è in ogni caso palesemente infondata, siccome è pacifico che le norme del codice di procedura penale possono trovare applicazione, residuale e a condizione di compatibilità, solo avanti ai CDD, nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, mentre nelle fasi giurisdizionali è altrettanto pacifica l'applicazione residuale dei principii e delle regole del processo civile (art. 37, 1° comma, l. n. 247/2012), il che comporta - a differenza del sistema penalistico - che la riassunzione davanti al giudice del rinvio debba avvenire ad iniziativa di parte con lo schema normativo delineato dall'art. 392 e ss. c.p.c.

Aggiungasi che lo stesso ricorrente ha sempre dichiaratamente ritenuto applicabili *in subjecta materia* e nella fattispecie considerata gli artt. 392 e 393 c.p.c., e non le norme del codice di procedura penale.

La descritta eccezione di illegittimità costituzionale sollevata *in extremis* e senza idonea argomentazione - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 393 c.p.c., nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall'estinzione del processo anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, non assurge alla soglia della non manifestamente infondatezza per tutte le ragioni prese in considerazione per il rigetto del primo motivo di ricorso, alle quali si rimanda.

Per tutte le precedenti ragioni, il ricorso va rigettato; stanti la complessità e la novità delle questioni di diritto trattate e tutte le peculiarità, anche processuali e procedurali, della vicenda, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),

Il Consiglio Nazionale Forense, respinta ogni altra istanza ed eccezione, rigetta il ricorso, compensando interamente tra le parti le spese di giudizio.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2024;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà